

ALLEGATO I

1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a) nella parte A, punto 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I coloranti E 123, E 127, E 160b(i), E 160b(ii), E 161g, E 173 e E 180 e le loro miscele non possono essere venduti direttamente al consumatore.»;

b) nella parte B, punto 1: «Coloranti», la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalle due voci seguenti:

«E 160b(i)	Bissina di annatto
E 160b(ii)	Norbissina di annatto»

c) la parte E è così modificata:

1) la categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente) è così modificata:

i) la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	4	(94)»	

ii) dopo la nota a piè di pagina (74), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

2) la categoria 01.7.2 (Formaggio stagionato) è così modificata:

i) le voci relative all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) sono sostituite dalle seguenti:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso e verde
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	15	(94)	Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso e verde
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	50		Solo formaggio red leicester
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	35		Solo formaggio mimolette»

ii) dopo la nota a piè di pagina (83), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

3) la categoria 01.7.3 (Croste di formaggio commestibili) è così modificata:

i) la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)»	

ii) dopo la nota a piè di pagina (67), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

4) la categoria 01.7.5 (Formaggio fuso) è così modificata:

i) la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:«

	E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	8	(94)»;	

ii) dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94): Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

5) nella categoria 01.7.6 [Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)], la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(ii)	Norbissina di annatto	8		Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro»
--	-------------	-----------------------	---	--	--

6) nella categoria 02.1 [Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)], la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	10		Solo grassi»
--	------------	--------------------	----	--	--------------

7) nella categoria 02.2.2 [Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide], la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	10		Tranne burro a ridotto tenore di grassi»
--	------------	--------------------	----	--	--

8) nella categoria 03 (Gelati), la voce E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20»		
--	-------------	-----------------------	-----	--	--

9) la categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), è così modificata:

- le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all'additivo E 160a (Caroteni):

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Tranne crema di marroni
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Tranne crema di marroni»

- dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

10) la categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi) è così modificata:

- le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all'additivo E 142 (Verde S):

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Tranne crème de pruneaux
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Tranne crème de pruneaux»

- dopo la nota a piè di pagina (60), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

11) la categoria 04.2.6 (Prodotti trasformati a base di patate) è così modificata:

- le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all'additivo E 160a (Caroteni):

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	10	(94)	Solo fiocchi e granuli di patate secchi
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10	(94)	Solo fiocchi e granuli di patate secchi»

- dopo la nota a piè di pagina (46), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

12) la categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito) è così modificata:

- le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all'additivo E 124 (Ponceau 4R, rosso cocciniglia A):

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	30	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	25	(94)»	

ii) dopo la nota a piè di pagina (72), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

13) la categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4) è così modificata:

i) la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	80	(94)	Solo decorazioni e ricoperture
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Solo decorazioni e ricoperture»

ii) dopo la nota a piè di pagina (73), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

14) nella categoria 06.3 (Cereali da colazione), la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20		Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta»
--	-------------	-----------------------	----	--	---

15) la categoria 06.5 (Noodles) è così modificata:

i) le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa al gruppo II (Coloranti *quantum satis*):

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)»	

ii) dopo la nota a piè di pagina (81), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

16) la categoria 06.6 (Pastelle) è così modificata:

i) la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	50	(94)	Solo pastelle di ricopertura
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	50	(94)	Solo pastelle di ricopertura»

ii) dopo la nota a piè di pagina (81), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

17) nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini), la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

«E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10»		
-------------	-----------------------	-----	--	--

18) la categoria 08.2 [Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004], è così modificata:

i) le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all'additivo E 150a-d (Caramelli):

«E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Solo <i>breakfast sausages</i> con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e <i>burger meat</i> con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto
E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Solo <i>breakfast sausages</i> con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e <i>burger meat</i> con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto»

ii) dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

19) la categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico) è così modificata:

i) le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all'additivo E 160a (Caroteni):

«E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Solo <i>chorizo, salchichon, pasturmas e sobrasada</i>
E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Solo <i>chorizo, salchichon, pasturmas e sobrasada»</i>

ii) dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

20) la categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico) è così modificata:

i) le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all'additivo E 160a (Caroteni):

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	Solo salsicce, paté, terrine e <i>luncheon meat</i>
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)	Solo salsicce, paté, terrine e <i>luncheon meat</i> »

ii) dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»

21) la categoria 08.3.3 (Involucri e rivestimenti e decorazioni per carni) è così modificata:

i) la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	50	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	50	(94)»	

ii) dopo la nota a piè di pagina (89), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

22) la categoria 09.2. (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei) è così modificata:

i) la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) riguardante «solo pesce affumicato» è sostituita dalle seguenti nuove voci relative agli additivi bissina di annatto e a norbissina di annatto, rispettivamente applicabili a «solo pesce affumicato» e «solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone»:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	10	(94)	Solo pesce affumicato
	E 160b(i)	Bissina di annatto	30	(94)	Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10	(94)	Solo pesce affumicato
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	30	(94)	Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone»

ii) dopo la nota a piè di pagina (85), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

23) la categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi) è così modificata:

i) le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa al gruppo III (Coloranti con limite massimo combinato):

«E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	
E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10	(94)»	

ii) dopo la nota a piè di pagina (60), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

24) la categoria 12.6 (Salse) è così modificata:

i) le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all'additivo E 110 (Giallo tramonto FCF/giallo arancio S):

«E 160b(i)	Bissina di annatto	30	(94)	Compresi sottaceti, saporì, chutney e piccalilli, tranne le salse a base di pomodoro
E 160b(ii)	Norbissina di annatto	30	(94)	Compresi sottaceti, saporì, chutney e piccalilli, tranne le salse a base di pomodoro»

ii) dopo la nota a piè di pagina (65), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

25) nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate), la seguente nuova voce relativa all'additivo E 160b(i) (Bissina di annatto) è inserita dopo la voce relativa all'additivo E 124 (Ponceau 4R, rosso cocciniglia A):

«E 160b(i)	Bissina di annatto	20»		
------------	--------------------	-----	--	--

26) nella categoria 14.2.6 [Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008], la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

«\$E 160b(i)	Bissina di annatto	10		Solo liquori»
--------------	--------------------	----	--	---------------

27) nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %), la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

«E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10		Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %»
-------------	-----------------------	----	--	--

28) la categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido) è così modificata:

i) le due voci relative all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) sono sostituite dalle seguenti:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	20	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	20	(94)»	

ii) dopo la nota a piè di pagina (71), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

29) la categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata) è così modificata:

i) la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	10	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10	(94)»	

ii) dopo la nota a piè di pagina (60), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

30) la categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4) è così modificata:

i) la voce relativa all'additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

	«E 160b(i)	Bissina di annatto	15	(94)	
	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	7,5	(94)»	

ii) dopo la nota a piè di pagina (74), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

(2) nell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008 la voce relativa all'additivo E 900 (Dimetilpolisilossano) è sostituita dalla seguente:

«E 900	Dimetilpolisilossano	200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell'alimento finale	Preparazioni dei coloranti E 160a (caroteni), E 160b(i) bissina di annatto, E 160b(ii) norbis- sina di annatto, E 160c (estratto di paprica, capsantina, capsorubina), E 160d (licopene) e E 160e (beta-apo-8'-carotenale)».
--------	----------------------	--	--